



PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE IV APPALTI, GARE E PATRIMONIO
U.O. Attività Amministrative e Concessioni

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ferrara
N. 113187 del 23 dicembre 2004

Atto n. 1109 del 25/06/2025

OGGETTO: AUTO-117-2025-21049 AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA SOCIETA' AGRICOLA MAZZONI S.S. CON SEDE IN TRESIGNANA LOC. TRESIGALLO (FE) PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PROVINCIALE PER LAVORI DI POTATURA DI SIEPE VIVA IN PROPRIETÀ PRIVATA E NULLA OSTA TEMPORANEO AL COMUNE DI VOGHIERA (FE) PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DA PARTE DELLA MEDESIMA SOCIETA' NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 6+690 E IL KM 7+530 DELLA S.P. 37 SAN NICOLO' - MASI TORELLO IN PARTE ESTERNO E IN PARTE INTERNO AL CENTRO ABITATO DI VOGHIERA E DI VOGHENZA. AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTO DI VIA KENNEDY RICOMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA SAN LEO E L'INTERSEZIONE CON LA SP. 29 - PORTOMAGGIORE - RAFFANELLO IN PROSSIMITA' DEL KM 8 + 750 IN DESTRA. EMISSIONE DI ORDINANZA E DI PARERE FAVOREVOLE AL MEDESIMO COMUNE PER L'EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN CENTRO ABITATO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata in data 03/06/2025 assunta al prot. gen. n. 21049 della Provincia di Ferrara, con la quale Società Agricola Mazzoni s.s. con sede in Tresignana, loc. Tresigallo (FE) chiede il rilascio di autorizzazione e nulla osta al Comune di Voghiera (FE) per l'occupazione temporanea di suolo provinciale per la potatura di siepe viva in proprietà privata in corrispondenza del tratto compreso dal km 6+690 al km 7+530 in sinistra della S.P. 37 San Nicolò - Masi Torello tra le seguenti coordinate geografiche 44.760119 - 11.748360 e 44.766192 - 11.749252 in parte esterno e in parte interno al centro abitato e nel tratto di Via Kennedy ricompreso tra l'intersezione con la Via San Leo e l'intersezione con la S.P. 29 Portomaggiore - Raffanello al km 8 + 750 in destra tra le seguenti coordinate geografiche 44.768729 - 11.746383 dei relativi ordinanza e parere per la regolamentazione del traffico veicolare;

Visti:

- il D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il "Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico" ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021 e ss.mm.ii.;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Verri,

AUTORIZZA

Società Agricola Mazzoni s.s. (P. IVA 01128910385), con sede in Tresignana loc. Tresigallo 44039 (FE) Via Del Mare n. 4, alla occupazione temporanea di sede stradale provinciale con mezzo meccanico per la potatura di siepe viva in proprietà privata per **complessivi mq 20,00 dal 30/06/2025 al 02/07/2025 o in caso di maltempo per i giorni 3 e 4 luglio 2025** mediante restringimento della carreggiata in corrispondenza del tratto compreso tra il km 6+690 e il km 7+530 in sinistra della S.P. 37 San Nicolò-Masi Torello che risulta esterno al centro abitato e nel tratto di Via Kennedy ricompreso tra l'intersezione con la Via San Leo e l'intersezione con la S.P. 29 Portomaggiore - Raffanello al km 8 + 750 in destra;

ORDINA

Atto n. 1109 25/06/2025 pag. 1 di 4
Corso Isonzo n. 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532/299487 - 299402 - 299415 - 299448
Pec: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it - e-mail: ufficio.concessioni@provincia.fe.it
<https://www.provincia.fe.it> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

-la modifica alla viabilità del transito veicolare in un senso di marcia/istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri in corrispondenza del tratto compreso tra il km 6+690 e il km 7+530 in sinistra della S.P. 37 San Nicolò-Masi Torello che risulta esterno al centro abitato e nel tratto di Via Kennedy ricompreso tra l'intersezione con la Via San Leo e l'intersezione con la S.P. 29 Portomaggiore – Raffanello **dal 30/06/2025 al 02/07/2025 o in caso di maltempo per i giorni 3 e 4 luglio 2025** come in premessa specificato;

-che tutta la segnaletica verticale e orizzontale occorrente sia predisposta, posizionata e rimossa a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;

-che l'occupazione della sede stradale con mezzo meccanico così come il posizionamento della segnaletica avvengano nel rispetto del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. del 10 luglio 2002. **Lo schema dovrà essere opportunamente modificato ed integrato in base al limite di velocità esistente ed in conformità agli elaborati di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativi alla sicurezza del cantiere**;

- che l'impresa richiedente ottemperi a quanto disposto dall'art. 21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori l'impresa esecutrice dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro, sollevando da ogni responsabilità in tal senso la Provincia di Ferrara per eventuali danni causati a terzi o alla proprietà provinciale;

- che al termine dei lavori, salvo diversi accordi intervenuti con la Provincia di Ferrara, l'impresa esecutrice ripristini le condizioni di viabilità precedentemente esistenti con il rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente cancellata o resa poco visibile.

Restano a carico di Società Agricola Mazzoni s.s. in qualità di Società esecutrice dei lavori gli oneri per eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari in seguito a cedimenti - assestamento dei materiali - fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai lavori eseguiti e che si verificassero nel corso del tempo, come le eventuali responsabilità nei confronti di terzi che avessero subito danni in conseguenza dei lavori realizzati.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Ferrara e del Comune interessato per 15 giorni consecutivi. Il relativo provvedimento entrerà in vigore con la esposizione degli appositi segnali conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente autorizzazione viene altresì rilasciata sotto l'osservanza e le riserve delle vigenti leggi e regolamenti e delle norme e condizioni contenute nel vigente Regolamento Provinciale nonché con le seguenti

CONDIZIONI GENERALI

Atto n. 1109 25/06/2025 pag. 2 di 4
Corso Isonzo n. 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532/299487 - 299402 - 299415 - 299448
Pec: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it - e-mail: ufficio.concessioni@provincia.fe.it
<https://www.provincia.fe.it> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dall'art. 21 del Regolamento provinciale.
3. I concessionari resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia da ogni responsabilità in merito.
4. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero la Provincia può in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e sue pertinenze.
5. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
6. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
7. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
8. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino e alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa. In caso di inadempienza totale o parziale si provvederà d'ufficio a spese del concessionario.
9. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto dalla concessione, potesse provenirle da terzi.

Su proposta della Responsabile del Procedimento,

ESPRIME NULLA OSTA

al Comune di Voghiera (FE) alla occupazione temporanea di suolo provinciale da parte di Società Agricola Mazzoni s.s. con mezzo meccanico per la potatura di siepe viva per **complessivi mq 20,00 dal 30/06/2025 al 02/07/2025 o, in caso di maltempo, per i giorni 3 e 4 luglio 2025** mediante restringimento della carreggiata in corrispondenza del tratto compreso tra il km 6+690 e il km 7+530 in sinistra della S.P. 37 San Nicolò-Masi Torello che risulta interno ai centri abitati di Voghenza e Voghiera (FE).

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'emissione di ordinanza da parte del Comune di Voghiera (FE) per la realizzazione dei lavori di cui sopra lungo la S.P. 37 San Nicolò – Masi Torello nei tratti e nelle date sopra citate.

L'autorizzazione e il nulla osta per l'esecuzione delle opere di cui ai disegni depositati agli atti dell'istruttoria è soggetta al pagamento del canone patrimoniale già versato di Euro 38,00=, ai sensi degli artt. 26 e seguenti del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021.

N.B.: Ai sensi del Codice della Strada (art. 26, comma 3, D. Lgs. 285/92), nei tratti correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessioni o autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

Si invita quindi il Richiedente a rivolgersi agli uffici del suddetto Comune per il rilascio dell'autorizzazione o concessione.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si comunica che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento.

La presente autorizzazione è rilasciata in bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

IL DIRIGENTE
ARAGUSTA ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente

Copia della presente ordinanza è inviata a:

- DITTA ESECUTRICE
- Prefettura di Ferrara
- Questura di Ferrara
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara
- TPER Via S. Trenti, 35 Ferrara
- Azienda Ospedaliera Ferrara - Pronto soccorso
- Comune competente per territorio
- Corpo di Polizia Provinciale
- Servizio Mobilità e Viabilità